

**COMUNE DI
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Frazione Quinçod, 153
P.I. 00125740076 ccp. 11910114



**COMMUNE DE
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Région Autonome Vallée d'Aoste
153, Hameau de Quinçod
Tel. 0125.965214 Fax. 0125.965566

e-mail: info@comune.challand-st-anselme.ao.it

OGGETTO: **affidamento dell'appalto di interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto in Fraz. Moussanet**

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente documento complementare, allegato al bando di gara come parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Informazioni di carattere generale.

Ogni concorrente può partecipare alla procedura presentando una sola soluzione tecnico-economica.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a **euro 25.672,82**. L'importo per i lavori valutati a corpo è di euro **10.622,56**, per i lavori a misura è di euro **14.329,31**, per i lavori in economia è di euro **1.335,09** di cui euro 614,14 non soggetti a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza. Il compenso per l'attuazione del piano di coordinamento e sicurezza nonché per l'adempimento di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ammonta a euro 1.500,00, l'importo degli oneri di discarica ammonta a euro 250,00.

L'importo complessivo a base di gara è di euro 28.036,96 I.V.A. esclusa.

Per il presente appalto si individuano le seguenti categorie:

Categoria prevalente OG6

- Lavorazioni appartenenti alla categoria **OG6** "acquedotti, gasdotti oleodotti ed opere di evacuazione in genere", per un importo pari ad **euro 28.036,96 subappaltabili al 30%**.

Non è ammessa l'assorbimento con altre categorie.

Criterio di aggiudicazione: secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera c) della legge regionale 12/1996 e art. 82 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., mediante offerta al prezzo più basso. Si procederà **all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, e dell'art. 86 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006.** L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente la cui offerta più si avvicinerà alla media matematica delle offerte determinata secondo il combinato disposto di cui all'art. 122 e dell'art. 86 del D.Lvo 163/2006.

Per partecipare, alla procedura aperta di cui al bando specifico di gara, il soggetto interessato deve far pervenire **la sua offerta con le modalità stabilite dal successivo punto 4 del presente Disciplinare di gara.**

SI PRECISA CHE:

- Ai fini della validità della ricezione dell'offerta, entro il termine perentorio stabilito nei documenti di gara, fa fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio ricevente e non quello dell'ufficio postale, **pena l'esclusione dalla procedura.**
- Il piego o pacco deve pervenire entro il termine stabilito **nei documenti di gara** per mezzo del servizio Postale "Poste Italiane spa" oppure per corriere, oppure consegnato a mano (per le consegne "a mano" o "tramite corriere" nel solo orario dell'ufficio ricevente) al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute relative alla consegna a mano e col corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il timbro del ricevente ufficio.
- Gli addetti alla ricezione delle offerte provvederanno a rilasciare ricevuta con data e ora comprovante l'avvenuta consegna dei plichi.

Le buste o pacchi devono essere presentati con le modalità di seguito riportate e chiaramente identificabili al fine di permetterne il corretto riconoscimento all'Ente Appaltante. Il plico esterno deve possibilmente riportare l'oggetto della gara e/o il CIG e/o il CUP, non vengono esclusi i plichi privi di oggetto e/o di codice purché chiaramente identificabili e riconducibili alla procedura di gara in oggetto.

Non sono ammesse offerte mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine, ovvero pervengano laceri o aperti.

N.B. Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione dell'impresa alla gara è consigliata l'utilizzazione dei moduli forniti dall'Ente appaltante e pubblicati sul sito www.regione.vda.it e quello istituzionale del Comune www.comune-challandsaintanselme.it (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73 comma 4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli, si precisa che le dichiarazioni negli stessi contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti gli effetti legge di gara).

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PRODURRE CON LE MODALITÀ ESPLICITATE:

I) Istanza di ammissione alla gara redatta conformemente al modulo allegato B) al bando di gara, in competente bollo, sottoscritta dal richiedente o dal titolare e/o legale rappresentante nell'ipotesi di società. Nel caso di raggruppamento già costituito o costituendo, l'istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del mandatario, nel primo caso e dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento, nel secondo.

II) Moduli di dichiarazione

I moduli sono predisposti dall'Ente appaltante – al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del concorrente alla gara – e scaricabili dal sito internet (www.comune-challandsaintanselme.it ; www.regione.vda.it).

Il concorrente deve possibilmente utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante.

I moduli devono, **pena l'esclusione**, essere sottoscritti con firma autenticata ovvero apposta con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.

In caso di sottoscrizione dei moduli da parte di un procuratore speciale o generale deve essere allegata la relativa procura in **originale** ovvero in **copia autenticata** con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000 (dal responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere al documentazione, su semplice esibizione dell'originale, da funzionario pubblico o da notaio).

II a1) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE

Modulo allegato C da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare tale modulo.

II a2) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE

Modulo allegato C1 dichiarazione dei requisiti di ordine generale da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare tale modulo.

Ai fini della compilazione del modulo si specifica che:

- ♦ ai fini del comma 1, lettera g), dell'art. 38 del D.Lgs n.163/2006 si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- ♦ ai fini del comma 1, lettera i) dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

Il legale rappresentante dell'impresa indicherà, a pagina 2 e/o 3 (in merito ai soggetti in carica) e a pagina 4 e/o 5 (in merito ai soggetti cessati dalla carica) del modulo i nominativi dei soggetti (titolare, legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, soci accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza assoluta in caso di società con meno di quattro soci e eventuali procuratori se titolari di poteri, gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura) per i quali saranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

Si fa presente che i soggetti in carica indicati a pagina 2 e/o 3 del modulo devono, pena l'esclusione, presentare anche la dichiarazione di cui al successivo punto IIa3.

Per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa deve dichiarare e dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata.

L'effettiva dissociazione si concretizza attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Si precisa ancora che l'Ente Appaltante, indipendentemente dalle dichiarazioni rese in sede di gara, verificherà d'ufficio tutti i soggetti in carica e cessati dalla carica nell'ultimo anno.

IIa3) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C2)

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l'esclusione, deve essere presentato obbligatoriamente dai seguenti soggetti (in carica) indicati a pagina 2e/o 3 del modulo allegato C1) di cui al precedente punto IIa2.

A) per l'**impresa individuale**: dal titolare, dagli eventuali direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

B) per le società di persone:

✧ se **società in nome collettivo**: da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

✧ se **società in accomandita semplice**: da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

C) per le **società di capitali** (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza assoluta in caso di società con meno di quattro soci e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura.

Ai fini della compilazione del modulo si specifica che:

devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- ▶ quando il reato è stato depenalizzato
- ▶ per le quali è intervenuta la riabilitazione
- ▶ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
- ▶ in caso di revoca della condanna

N.B. La mancata indicazione di una condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave, comporterà l'esclusione dalla gara.

E' opportuno, pertanto, effettuare una visura ex art. 33 T.U. n. 313 del 2002 al fine di conoscere tutte le iscrizioni esistenti a proprio carico, comprese quelle che non appaiono nel certificato, e che compaiono, invece, nei certificati acquisiti dall'Autorità Giudiziaria.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs n. 163/2006, deve segnalare all'Autorità l'omessa dichiarazione di condanne.

IIa4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CON INDICAZIONE DELLE PARTI DELL'APPALTO ASSUNTE DA CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (modulo allegato E)

Tale modulo deve essere presentato solamente dai raggruppamenti temporanei di Imprese.

La suddivisione delle lavorazioni indicata nel modulo è vincolante per la fase esecutiva: tale suddivisione deve essere riportata – in caso di aggiudicazione dell'appalto- nel mandato di raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime del 40% (impresa mandataria) e del 10% (impresa/e mandante/i): **pertanto, il mancato rispetto di tale disposizione comporterà l'esclusione dalla gara.** La qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (40% dell'importo dei lavori a base d'asta).

Si precisa che la ditta mandataria (capogruppo) deve comunque indicare ed eseguire una quota di lavori maggiore rispetto alla/e mandante/i.

IIa5) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DEI CONSORZIATI DESIGNATI QUALI ESECUTORI DEI LAVORI (modulo dichiarazione allegato C3)

Tale modulo deve essere presentato solamente dai consorziati indicati quali esecutori dei lavori nel modello allegato C) pagina 6.

Si rammenta che oltre al modulo allegato C3) deve essere prodotta dai consorziati designati quali esecutori anche **la DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C2)**

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l'esclusione, deve essere presentato obbligatoriamente dai seguenti soggetti (in carica) indicati a pagina 3 del modulo allegato C3) di cui al presente punto IIa5

D) per l'**impresa individuale**: dal titolare, dagli eventuali direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

E) per le società di persone:

✧ se **società in nome collettivo**: da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

✧ se **società in accomandita semplice**: da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

F) per le **società di capitali** (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza assoluta in caso di società con meno di quattro soci e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

Si precisa che per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l'impresa deve dichiarare e dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata.

L'effettiva dissociazione si concretizza attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Si precisa ancora che l'Ente Appaltante, indipendentemente dalle dichiarazioni rese in sede di gara, verificherà d'ufficio tutti i soggetti in carica e cessati dalla carica nell'ultimo anno.

Ai fini della compilazione del modulo si specifica che:

devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- ▶ quando il reato è stato depenalizzato
- ▶ per le quali è intervenuta la riabilitazione
- ▶ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
- ▶ in caso di revoca della condanna

N.B. La mancata indicazione di una condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave, comporterà l'esclusione dalla gara.

E' opportuno, pertanto, effettuare una visura ex art. 33 T.U. n. 313 del 2002 al fine di conoscere tutte le iscrizioni esistenti a proprio carico, comprese quelle che non appaiono nel certificato, e che compaiono, invece, nei certificati acquisiti dall'Autorità Giudiziaria.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs n. 163/2006, deve segnalare all'Autorità l'omessa dichiarazione di condanne.

IIa6) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AVVALENTE

(modulo allegato F1)

Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvalimento - dall'Impresa avvalente.

IIa7) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

(modulo allegato F2)

Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvalimento - dall'Impresa ausiliaria.

Si rammenta inoltre che oltre al modulo allegato F2) la ditta ausiliaria deve produrre anche la **DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C2)**

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l'esclusione, deve essere presentato obbligatoriamente dai seguenti soggetti (in carica) indicati a pagina 3 del modulo allegato F2) di cui al presente punto IIa7.

G) per **l'impresa individuale**: dal titolare, dagli eventuali direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

H) per le **società di persone**:

✧ se **società in nome collettivo**: da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

✧ se **società in accomandita semplice**: da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

I) per **le società di capitali** (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza assoluta in caso di società con meno di quattro soci e dagli eventuali procuratori se titolati di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura;

Si precisa che per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa deve dichiarare e dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata.

L'effettiva dissociazione si concretizza attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Si precisa ancora che l'Ente Appaltante, indipendentemente dalle dichiarazioni rese in sede di gara, verificherà d'ufficio tutti i soggetti in carica e cessati dalla carica nell'ultimo anno.

Ai fini della compilazione del modulo si specifica che:

devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- ▶ quando il reato è stato depenalizzato
- ▶ per le quali è intervenuta la riabilitazione
- ▶ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
- ▶ in caso di revoca della condanna

N.B. La mancata indicazione di una condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave, comporterà l'esclusione dalla gara.

E' opportuno, pertanto, effettuare una visura ex art. 33 T.U. n. 313 del 2002 al fine di conoscere tutte le iscrizioni esistenti a proprio carico, comprese quelle che non appaiono nel certificato, e che compaiono, invece, nei certificati acquisiti dall'Autorità Giudiziaria.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs n. 163/2006, deve segnalare all'Autorità l'omessa dichiarazione di condanne.

IIa8) FAC-SIMILE DI CONTRATTO

(modulo allegato H)

Fac-simile di contratto da redigere in caso di avvalimento come meglio precisato al successivo punto X del presente disciplinare.

1. Specificazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara.

Livelli minimi di capacità economica, finanziaria e tecnica

- Iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia di lavoro richiesto

2) Per imprese che partecipano ricorrendo all'“avvalimento”:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può avvalersi dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 34/2000, di altri soggetti ovvero dell'attestazione della certificazione SOA di altri soggetti.

In tal senso si precisa che:

Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Per la qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi da 2 a 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

3. Informazioni sulla raccolta dei dati personali

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo si informa che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Challand Saint Anselme, nella persona del legale rappresentante;
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
- il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il responsabile del trattamento è il Comune di Challand Saint Anselme, nella persona del Sindaco;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, cui si rinvia.

4 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Una stessa Impresa non potrà far pervenire più di un'offerta.

Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio del giorno precisato al punto **IV.3.4) del bando di gara presso l'Ufficio Protocollo del Comune** all'indirizzo precisato al punto **I.1) del bando di gara**; si precisa che l'orario osservato dall'Ufficio Protocollo è il seguente: il lunedì dalle 13.30 alle 16.00 e dal martedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. **Si precisa altresì che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.**

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre al **nominativo** del mittente e all'**indirizzo** dello stesso - la seguente dicitura: **“Offerta per la gara d'appalto per interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto in Fraz. Moussanet. – NON APRIRE”**. In caso di **raggruppamento ogni impresa componente lo stesso dovrà indicare i propri dati**.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste (A e B), o tre buste (A, B e C) nel caso in cui ricorra una situazione di controllo tra imprese partecipanti di cui all'art. 2359 del codice civile, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **“A - Documentazione”**, **“B - Offerta economica”** e **“C – Situazione di controllo”**.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) istanza di ammissione alla gara in competente bollo, redatta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da procuratore legittimato a rappresentare il concorrente stesso (la dimostrazione dovrà avvenire mediante la presentazione di copia della procura conferita).
- 2) Dichiarazioni riportare al precedente punto IIa1 e IIa2, rese ai sensi del ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contenete l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al sopra citato art. 38. La suddetta dichiarazione potrà essere resa su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.
- 3) dichiarazione, resa ai sensi del ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante o da procuratore legittimato a rappresentare il concorrente stesso (la dimostrazione dovrà avvenire mediante la presentazione di copia della procura conferita) del possesso dei requisiti di cui all'art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nelle categorie che consentono la partecipazione all'appalto). La suddetta dichiarazione potrà essere resa su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione.
- 4) attestazione di avvenuta presa visione (in autocertificazione) del progetto, debitamente compilato dall'Impresa. **Il progetto deve essere visionato esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da un delegato, con procura notarile, dell'Impresa.** Ogni persona può prendere visione del progetto per una sola Impresa concorrente alla gara. L'attestazione, nel caso di raggruppamento, **potrà essere presentato dalla sola capogruppo e, nel caso di consorzi di imprese, da una sola delle imprese consorziate. L'omessa e/o l'incompleta e/o l'inesatta compilazione dell'attestazione comporterà l'esclusione dalla gara.**

Al fine della produzione dell'attestazione di avvenuta presa visione del progetto, in allegato al bando di gara, è fornito apposito schema tipo. Per il concorrente non è indispensabile recarsi presso l'Ente appaltante al fine di eseguire la presa visione. Lo schema tipo proposto non prevede l'apposizione di alcuna attestazione da parte dell'Ente appaltante. Il concorrente può effettuare la presa visione esaminando gli elaborati progettuali pubblicati in formato elettronico sul profilo del committente <http://www.comune-challandsaintanselme.it>.

- 5) cauzione provvisoria di cui al punto **III.1.1, lett. a)**, del bando di gara, pari al **2% (due per cento)** (euro 560,74) dell'importo dei lavori a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all'art. 75, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice), recante le clausole indicate dal comma 4 dell'art. 75 del Codice. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, comma 1 e comma 4 e 46, comma 1bis del Codice. La cauzione è prodotta al fine di garantire, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la serietà dell'offerta e di tutelare l'Amministrazione appaltante dai danni che potrebbero derivare dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, costituita alternativamente:
 - da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria comunale – UnicreditBanca, Agenzia di Verrès (AO);
 - da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in originale, **intestata al Comune di Challand Saint Anselme, Fraz. Quincod, n. 153 – 11020 Challand Saint Anselme (AO), di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita al punto IV.3.4)** del bando di gara **per la presentazione dell'offerta**, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tale polizza, ai sensi del predetto medesimo articolo, comma 4, **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 1.1 della sezione prima) e contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lvo n. 163/06 e smi qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Inoltre dovrà contenere l'impegno alla copertura dell'eventuale sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 c. 2-bis e 46 c. 1-ter del D. Lgs. 163/06;**

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di associazione temporanea di imprese in forma orizzontale: A) la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B) la riduzione della cauzione non è possibile se solo alcune delle imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

La cauzione sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita. In caso di ricorso tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contenzioso;

- 6) dichiarazione di impegno (art. D.Lvo 163/2006) di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. **Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 3), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento potrà essere ivi contenuta;**

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

7) ***(a) (nel caso di associazioni di imprese o di consorzi o GEIE già costituiti)***

Per le associazioni:

procura conferita per atto pubblico alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo e scrittura privata autenticata dalla quale risulti:

- a) il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- b) l'inefficacia, nei confronti dell'amministrazione appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- c) l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'amministrazione appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;

La procura e il mandato potranno essere contestuali nello stesso atto notarile;

Per i consorzi o GEIE:

atto costitutivo in copia autentica.

(b) (nel caso di associazioni di imprese o di consorzi o non ancora costituiti)

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese o di Consorzi, in via di costituzione.

In tal caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere prodotta una **dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.**

Tale impegno può essere espresso, in alternativa, nell'offerta economica.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti e i consorzi.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata la variazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

8) ***(nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi comprendenti imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)***

le imprese qualificate per categorie diverse da quelle richieste nel bando di gara, ma con ammontare complessivo delle iscrizioni corrispondenti almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati, **dovranno produrre apposita dichiarazione attestante l'impegno in caso di aggiudicazione ad eseguire i lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;**

9) ***(nel caso di imprese che partecipano ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in relazione alle disposizioni della circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382)***

le imprese, in caso di incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, dovranno presentare, **copia, autenticata** ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **dell'atto di incorporo mediante fusione o di conferimento d'azienda;**

10) ***(nel caso di imprese che si avvalgono dell'attestazione SOA di altro soggetto)***

le imprese che si avvalgono dell'attestazione SOA di altro soggetto, dovranno presentare, **pena l'esclusione dalla gara**, la documentazione di cui all'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ai sensi dell'art. 38, c. 2 bis del D. Lvo n. 163/06 e smi, come introdotto dall'art. 39, c. 1 del DL 24.6.2014, n. 90 convertito nella L.11.8.2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, la stazione appaltante procederà all'irrogazione della sanzione pecuniaria in misura pari all'uno per mille (€ 28,04) del valore stimato della gara (€ 28.036,96), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.

Il versamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, pena esclusione del concorrente dalla gara, deve essere effettuato dall'operatore stesso, entro i 10 giorni indicati contestualmente alla consegna dei documenti richiesti ad integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla gara. Nel caso in cui non venga pagata la sanzione nel termine indicato la S.A attiverà la procedura di incameramento della cauzione provvisoria e qualora il garante non provveda entro i quindici giorni si procederà all'esclusione della ditta dalla gara. Nel caso in cui il garante provveda al pagamento di quanto richiesto dalla S.A. l'operatore economico, qualora aggiudicatario provvisorio della gara, prima dell'aggiudicazione definitiva e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, dovrà reintegrare la cauzione provvisoria sino all'ammontare previsto per la partecipazione alla gara.

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) offerta economica, redatta in lingua italiana o francese, contenente:
 - a) la ragione sociale del concorrente;
 - b) l'oggetto dei lavori;
 - c) l'indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **II.2.1), lett. a)** del bando, al netto dell'incidenza della quota di manodopera sui lavori in economia e al netto dell'importo degli oneri di discarica - espresso in cifre ed in lettere.

L'appalto verrà affidato all'Impresa migliore offerente secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo complessivo delle opere a corpo e delle lavorazioni a misura e in economia posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1), lett. a) del bando, al netto dell'incidenza della manodopera sui lavori in economia e al netto dell'importo degli oneri di discarica.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 ovvero si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. In relazione a quanto disposto dalla norma appena citata, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso potrà esser valutata la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si applicano i disposti di cui all'art. 86, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui all'art 121 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in merito all'individuazione delle offerte anormalmente basse.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate alle indicazioni in cifre e in lettere qualora non venissero confermate e sottoscritte dal firmatario dell'offerta.

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

Il sottoscritto , nato a il , residente in , in relazione alla partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto, in qualità di della ditta , con sede in

DICHIARA

di offrire per il lavoro in oggetto, per nome e per conto

☐ dell'Impresa

☐ del Raggruppamento composto dalle seguenti imprese:

Un ribasso percentuale del%%
....., li

Firma Impresa

o

Firma Imprese in caso di raggruppamento

La sopra esposta traccia per la redazione dell'offerta economica (parte campita in colore grigio) è da intendersi quale mera traccia per la redazione dell'offerta economica da inserirsi all'interno della busta "B" (disciplinare di gara, punto 1) offerta economica).

Nella busta "C", da presentarsi, **pena esclusione** e solo nel caso in cui ricorra una situazione di controllo tra imprese partecipanti di cui all'art. 2359 del codice civile, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**:

- 2) documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Ritiro offerte - offerte sostitutive o integrative

Trascorso il termine fissato di scadenza non sarà ammessa la presentazione di alcuna offerta sostitutiva od integrativa, né il ritiro dell'offerta presentata. I pieghi contenenti l'offerta economica e la documentazione sostituiti o ritirati dal pubblico incanto nei termini potranno essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti dell'appalto, per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.

Il ritiro dovrà essere effettuato attraverso il recapito, nel termine di scadenza suddetto, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara.

Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'amministrazione; l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo utile ed indipendentemente dal momento di ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara quella sostituita.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti contenuti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Se la busta inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, verrà a tutti gli effetti e conseguenze considerata come busta sostitutiva.

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Le ulteriori disposizioni in merito alle cause di esclusione che verranno applicate si atterranno al documento di consultazione "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro" emanato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

5 Procedura di aggiudicazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa per comprovati motivi.

Tutto ciò premesso, il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto **IV.3.8)** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- verificare che qualora abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, siano fra di loro in situazione di controllo sia stata presentata dalle imprese interessate l'apposita busta "C-situazione di controllo" e, in mancanza, ad escluderle dalla gara;

- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "**B-offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

Nel caso di presentazione di buste "**C-situazione di controllo**" verifica la documentazione ivi contenuta e, sulla base della medesima, decide, con riferimento alle disposizioni dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in merito all'eventuale esclusione dei concorrenti interessati.

Si procede quindi all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 ovvero si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. In relazione a quanto disposto dalla norma appena citata, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso potrà esser valutata la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara.

Comunicazioni: si applica l'art. 79, comma 5 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6 Effetti dell'aggiudicazione

- a) anche in relazione a quanto disposto dall'art 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mentre l'aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per l'impresa, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dell'amministrazione, previo accertamento della non sussistenza a carico dell'impresa aggiudicataria dei provvedimenti ostativi di cui alla normativa antimafia, nonché della regolarità della sua situazione contributiva nei confronti degli Enti assicurativi e assistenziali e delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'incameramento della cauzione provvisoria, alle comunicazioni previste dalla normativa vigente ai fini dell'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle relative sanzioni e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione;
- b) l'aggiudicatario dei lavori sarà obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui al punto III.1.1) del bando di gara a mezzo di una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi, contestualmente alla sottoscrizione del contratto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 1.2 della sezione prima). Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17.000, la cauzione definitiva è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La mancata costituzione della garanzia determinerà l'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria, nonché l'incameramento della cauzione provvisoria;
- c) l'aggiudicatario dei lavori sarà obbligato inoltre a stipulare la polizza assicurativa di cui al punto III.1.1) del bando di gara tale da coprire l'amministrazione da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo. Tale polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 2.3 della sezione seconda) e i massimali non dovranno essere inferiori all'importo contrattuale delle opere e saranno suscettibili di adeguamento, nel caso di affidamento di lavori aggiuntivi, per un importo corrispondente ai medesimi; per ulteriori informazioni si rimanda a quanto in merito stabilito dall'art. III.1, lett. D), "Assicurazioni" del Capitolato speciale d'appalto;
- d) preliminarmente al contratto, le società per azioni, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, dovranno comunicare i dati previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
- e) tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;
- f) con riferimento alle disposizioni dell'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; b) un piano

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Challand Saint Anselme, 10 agosto 2015

Il responsabile del Servizio
(Sortenni Gabriella)